



Decisione del 23 settembre 2026 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Patrick Robert-Nicoud, Presidente,
Roy Garr   e Stefan Heimgartner,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Cantone Ticino,

Richiedente

contro

Kanton Aargau,

Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Fatti:

- A.** In data 11 agosto 2026, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP-TI) ha richiesto al Ministero pubblico del Canton Argovia (in seguito: MP-AG) l'assunzione di un procedimento penale a carico di A., aperto a seguito di una denuncia penale sporta da B., per titolo di truffa (v. act. 1). In sostanza, qualcuno avrebbe acquistato online degli articoli e dei servizi a nome di quest'ultimo per un importo di fr. 300.—. Dagli accertamenti è emerso che il numero di telefono utilizzato per commettere la presunta truffa è intestato ad A., domiciliato nel Canton Argovia.

- B.** Con scritto del 21 agosto 2026, la Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, alla quale la Oberstaatsanwaltschaft argoviese (in seguito: MP-AG) ha trasmesso la suddetta richiesta per competenza (v. act. 1.1), ha respinto provvisoriamente la medesima, ritenendo che dagli atti dell'incarto non emergessero sufficienti elementi attestanti una sua competenza e che fosse necessario interrogare l'indagato prima di esprimersi definitivamente sull'istanza ticinese (v. act. 1.2).

- C.** Con istanza di fissazione di foro del 1° settembre 2026, il MP-TI si è rivolto a questa Corte chiedendo che il perseguimento penale a carico di A. venga assunto dalle autorità penali argoviesi (act. 1, pag. 4).

- D.** Con risposta del 14 settembre 2026, il MP-AG ha affermato che la questione non è ancora matura per una decisione, poiché il MP-AG, con mandato del 21 agosto 2026, ha incaricato la Polizia cantonale argoviese di effettuare ulteriori accertamenti sui fatti rilevanti ai fini della competenza giurisdizionale, nonché di interrogare l'imputato in merito alla vicenda e, in particolare, al luogo del reato. A suo avviso, la richiesta di cui sopra deve pertanto essere respinta (v. act. 3).

Delle argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

- 1.**
- 1.1** Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali

risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Di massima si applica il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GALIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

- 1.2 Come da prassi, la presente procedura si svolge in una delle lingue ufficiali delle autorità di perseguimento penale coinvolte nel conflitto di foro, *in casu* l'italiano.
- 1.3 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto riguarda l'autorità competente del Canton Argovia, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con la Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, autorità alla quale la Oberstaatsanwaltschaft argoviese ha trasmesso la richiesta ticinese (v. § 3 cpv. 3 e § 20 della Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung del 16 marzo 2010 [EG StPO; SAR

251.200]). Riservato quanto segue, va preso atto che allo scambio delle opinioni hanno partecipato le autorità competenti per accordarsi sul foro.

- 1.4 Ciò nondimeno, va in concreto rilevato che il MP-AG, nel suo scritto del 21 agosto 2026, non ha negato in maniera definitiva la propria competenza, ma ha affermato semplicemente che in quel momento dagli atti processuali non sarebbero emersi indizi sufficienti a dimostrare che il presunto reato fosse stato commesso nel Canton Argovia. Richiamando il punto 8 delle raccomandazioni della Conferenza svizzera di Ministeri pubblici (CMP), esso ha infatti aggiunto che avrebbe effettuato ulteriori accertamenti sui fatti rilevanti ai fini della competenza giurisdizionale, incaricando la Polizia cantonale argoviese di interrogare l'indagato (v. act. 3.1), ragione per cui ha anche trattenuto l'incarto trasmessogli dal MP-TI. Esso ha chiaramente indicato che dopo tale interrogatorio si sarebbe di nuovo pronunciato sulla richiesta ticinese di assunzione del procedimento penale. Ciò è stato confermato nella risposta dell'11 settembre 2026 (v. act. 3, pag. 2 e seg.). Orbene, visto quanto precede, non si può che prendere atto del fatto che lo scambio di pareri tra le autorità coinvolte non si è ancora concluso e mal si comprende perché il MP-TI, invece di attendere il prospettato interrogatorio dell'indagato – che potrebbe far luce, in assenza d'informazioni agli atti sull'indirizzo IP usato per l'ordine incriminato, sul luogo di commissione del reato ex art. 31 CPP – abbia subito adito questa Corte. Il fatto che l'indagato sia domiciliato nel Canton Argovia non è infatti per il momento sufficiente per concludere che il presunto reato sia stato commesso in detto Cantone, per cui le autorità argoviesi hanno giustamente deciso di attendere l'interrogatorio in questione prima di pronunciarsi definitivamente sulla propria competenza. L'economia processuale esige del resto che prima di adire il presente Tribunale i Ministeri pubblici coinvolti esperiscano le vie di un accordo collegiale in maniera esauriente (v. *supra* consid. 1.1 *in fine*).
- 1.5 L'istanza di fissazione del foro presentata dal MP-TI è pertanto prematura e di conseguenza inammissibile.
2. Non avendo chiarito, prima di adire questa Corte, tutti gli aspetti rilevanti ai fini della competenza giurisdizionale nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dei Cantoni coinvolti, al MP-TI viene addossata una tassa di giustizia di fr. 2'000.– (v. TPF 2023 130 consid. 5.2; SCHWERI/BÄNZIGER, *op. cit.* n. 650).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza di fissazione del foro è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Bellinzona, 24 settembre 2026

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.